

Termini e Condizioni Generali di Contratto, Consegna e Pagamento



Lechler Spray Technology S.r.l.
Società Unipersonale
Via Don Dossetti, 2
I - 20080 Carpiano (MI)
P.I./C.F. 08830470962
www.lechleritalia.com

Effettivo da Gennaio 2015

§ 1 Oggetto delle Condizioni Generali, esclusione di altre condizioni e disposizioni confliggenti

1. Le presenti Condizioni Generali di vendita e fornitura si applicano a tutte le nostre offerte, forniture e a tutti i nostri servizi.
2. La regola generale è che le nostre Condizioni Generali di Vendita trovano applicazione esclusiva. L'applicazione di qualsiasi altra condizione generale in contrasto, contraddizione o aggiunta utilizzata dal Cliente è espressamente esclusa e rifiutata.

§ 2 Conclusione del Contratto, Oggetto della Fornitura, Divieto di cessione

1. Le nostre offerte sono soggette a modifica e non sono vincolanti. Gli ordini e gli accordi diventano vincolanti solo dopo nostra conferma scritta o dopo la consegna dei beni. Lo stesso principio si applica anche ad eventuali modifiche, integrazioni e accordi collaterali.
2. Tutte le informazioni sui nostri prodotti, in particolare disegni, misure, parametri di resa e altri dati tecnici indicati nelle nostre offerte e nei nostri cataloghi, rappresentano dei valori di media approssimativi. Ci riserviamo eventuali tolleranze sulle quantità, sul peso, sul numero di pezzi e sulle dimensioni standard della relativa linea di produzione.
3. L'oggetto della fornitura e/o i servizi da effettuarsi sono quelli indicati nella nostra conferma scritta d'ordine o, in assenza di essa, nella nostra offerta.
4. Tutti i contratti, accordi collaterali, garanzie o modifiche al contratto devono essere concordati per iscritto con il Cliente. Quanto precede si applica anche alla rinuncia al requisito della forma scritta.
5. Tutti i documenti quali disegni, immagini, descrizioni, specifiche di peso o dimensione poste a fondamento delle nostre offerte si considerano parte integrante del contratto solo se espressamente richiamati quali parti integranti nell'offerta stessa. Ci riserviamo ogni diritto a modificare o apportare alle modifiche nella misura in cui tali modifiche non siano essenziali e l'oggetto del contratto non ne risulti irragionevolmente pregiudicato per il Cliente.
6. Al Cliente è fatto divieto di cedere o trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali così come qualsiasi altra sua pretesa nei nostri confronti anche se sorta automaticamente per legge.

§ 3 Prezzi, Pagamenti, Compensazione e Diritti di Ritenzione

1. I nostri prezzi sono indicati al netto e su base ex Works di Metzinger-Germania (Incoterms 2010). L'IVA nella misura applicabile (anche se non indicata separatamente), le spese di imballaggio, trasporto, assemblaggio, le spese postali, i premi assicurativi, i costi di gestione, le eventuali commissioni bancarie o altri costi applicati al pagamento così come qualsiasi ulteriore spesa sono da considerarsi come aggiuntivi.
2. Le nostre fatture sono pagabili a vista. Sui pagamenti ricevuti entro 14 giorni dalla data della fattura riconosciamo uno sconto del 3%. La regolarità del pagamento è calcolata in base al numero di giorni di ritardo. La data di destinazione da noi indicata. Se il Cliente è in ritardo con i pagamenti, le fatture diventano immediatamente esigibili senza applicazione di alcuno sconto.
3. In caso di ritardi nei pagamenti da parte del Cliente - anche in relazione ad altri rapporti commerciali intercorrenti fra il medesimo Cliente e la nostra azienda - avremo facoltà di subordinare eventuali forniture al previo integrale pagamento dei relativi insoluti.
4. Se il Cliente è in ritardo con i pagamenti, non rispetta le condizioni di pagamento o viene sottoposto ad una procedura di insolvenza ovvero se ci viene resa nota o paia sussistere una qualsiasi altra circostanza idonea a farci ragionevolmente dubitare della solvibilità del Cliente, anche se tali circostanze non prevedevano, gli accordi conclusi con il Cliente e con i terzi, o la nostra miglior conoscenza, avremo facoltà di sospendere le forniture e richiedere pagamenti anticipati ovvero la prestazione di adeguate garanzie per le forniture pendenti. Se le garanzie non sono prestate entro un ragionevole periodo di tempo, avremo facoltà di recedere dal contratto. Senza pregiudizio per eventuali ulteriori azioni in base alla legge, il Cliente risponde di tutti i danni a noi causati dalla mancata esecuzione del contratto.
5. Qualora fra la data di conclusione del contratto e la data di consegna intervengano sostanziali aumenti dei prezzi delle materie prime, del costo del lavoro o dell'energia, avremo facoltà di aumentare unilateralmente i prezzi in misura ragionevole, se il periodo intercorrente fra la data di conclusione del contratto e la data di consegna è superiore a 4 mesi.
6. Relativamente ad ordini effettuati sulla base di accordi-quadro, consegne su richiesta o ordini a chiamata non ancora inviati, ci è sempre consentito di adeguare i prezzi in presenza di sostanziali mutamenti dei prezzi delle materie prime durante il periodo di validità dell'accordo-quadro, delle consegne su richiesta ovvero degli ordini a chiamata. Tali adeguamenti saranno implementati con un preavviso di 4 settimane e solo nella misura in cui i nostri costi (in particolare a causa di un aumento dei prezzi delle materie prime, del costo del lavoro o dell'energia) siano complessivamente aumentati più di 5 punti percentuali. Ove ciò si traduca in un aumento del prezzo superiore a 10 punti percentuali, il Cliente potrà recedere dal contratto. 7. Il Cliente potrà portare in compensazione i suoi crediti nei nostri confronti con eventuali contro-pretese o avvalersi del diritto di ritenzione, solo se le sue pretese sono incontestate o accertate in via definitiva dall'Autorità Giudiziaria. Eventuali denunce di vizi presentate dal Cliente non fanno venire meno le sue obbligazioni di pagamento né esse assumono alcuna rilevanza ai fini delle compensazioni di pagamento. Il Cliente espressamente rinuncia a qualsiasi eccezione di inadempimento e a qualsiasi diritto di ritenzione. Tale rinuncia non si applica se la nostra Società, i nostri rappresentanti e/o i nostri agenti preposti si rivelano gravemente inadempienti al contratto ovvero se le pretese poste dal Cliente a fondamento dell'eccezione di inadempimento o del diritto di ritenzione, siano incontestate o accertate in via definitiva dall'Autorità Giudiziaria.
8. Il Cliente si considera in mora 30 giorni dopo il ricevimento della fattura, salvo che vi siano circostanze (quali ad es. richieste o altri termini di pagamento a calendario) tali per cui il Cliente possa considerarsi in ritardo anche prima di tale termine. Ove il Cliente sia in ritardo con il pagamento, i nostri crediti matureranno, e il

Cliente dovrà versare, interessi di mora nella misura di 8 punti percentuali su base annua sopra al tasso base.
9. L'ordine minimo è di € 100,-, in caso di merci prodotte su misura € 250,-.
10. Assegni e cambiali saranno accettati solo previo accordo e solo in acconto delle forniture. Gli interessi e le spese sono a carico del Cliente.

§ 4 Termine di Consegna, Consegne Parziali, Differmità di quantità

1. Se viene concordato un termine di consegna, questo comincia a decorrere dalla data della nostra conferma d'ordine, tuttavia non prima che ci siano consegnati tutti i documenti necessari da parte del Cliente e/o che siano pervenuti i pagamenti anticipati e/o i documenti concordati. Se non dovessimo riuscire a rispettare un termine di consegna per motivi imputabili al Cliente, il termine di consegna si considera comunque rispettato se la merce oggetto della consegna ha lasciato il nostro stabilimento o è stata dichiarata al Cliente come pronta per la spedizione prima della scadenza del termine di consegna.
2. Il termine di consegna sarà ragionevolmente prorogato in caso di Forza Maggiore o altri eventi imprevedibili, quali sommosse, scioperi (anche aziendali), serratte, incendi, confisca, embargo, limitazioni governative al consumo di energia così come nel caso di errori o ritardi di approvvigionamento, se e nella misura in cui tali impedimenti non siano stati da noi causati con colpa ovvero - nonostante ragionevole diligenza - non siano stati da noi evitati e abbiamo inciso nella nostra capacità di adempimento tempestivamente alle nostre obbligazioni ai sensi del contratto. Se a causa di tali impedimenti il termine di consegna viene posticipato per un periodo irragionevolmente lungo, e nonostante il decorso di un adeguato periodo di grazia fissato dal Cliente, il Cliente potrà recedere dall'intero contratto ovvero, se interessato ad un'esecuzione parziale dello stesso, anche solo dalla parte del contratto non ancora adempita. Se l'esecuzione è già iniziata anche solo in parte, il Cliente potrà recedere dall'intero contratto solo ove dimostri di non avere alcun interesse ad un'esecuzione parziale.
3. In caso di ritardo nella consegna e nonostante il decorso di un ragionevole termine di grazia fissato dal Cliente, questi potrà recedere dal contratto ovvero, se interessato ad un'esecuzione parziale, anche solo dalla parte del contratto non ancora adempita. Se l'esecuzione è già iniziata anche solo in parte, il Cliente potrà recedere dall'intero contratto solo ove dimostri di non avere alcun interesse ad un'esecuzione parziale. Sono escluse ulteriori pretese di qualsiasi natura, in particolare quelle di risarcimento dei danni, e quelle di regresso. Restano fermo ed impregiudicato quanto previsto al successivo paragrafo § 9.
4. Ci riserviamo il diritto di effettuare la consegna anche prima della scadenza del termine di consegna e di procedere a consegne parziali, se i contrastanti interessi del Cliente non ne risultino eccessivamente pregiudicati.
5. In caso di merce realizzata su misura per il Cliente, il Cliente potrà recedere dal contratto solo se sempre rispettato per motivi legati alla produzione e al rischio di prodotti difettosi. In tal caso, potremo effettuare consegne di quantitativi leggermente superiori o inferiori che comporteranno un proporzionale adeguamento dei prezzi al rialzo o al ribasso.

§ 5 Trasferimento del rischio, Consegna, Imballaggio

1. Salvo ove diversamente concordato, le nostre consegne sono effettuate franco stabilimento di Metzinger (Germania) (Incoterms 2010)
2. Il rischio, compreso quello di sequestri, viene trasferito in ogni caso in capo al Cliente, anche se la consegna è effettuata senza spese di spedizione, al più tardi al momento in cui il trasporto è stato consegnato al vettore incaricato del trasporto. Questo anche nei casi in cui la nostra Società si faccia carico del trasporto, direttamente o tramite terzi incaricati, anche se abbiamo assunto l'impegno della spedizione in proprio o comunque con spese a nostro carico. Se la consegna è ritardata per cause imputabili al Cliente, il rischio si trasferisce in capo al medesimo dal giorno in cui abbiamo informato che la merce è pronta per la spedizione.

§ 6 Riserva di proprietà

1. La proprietà dei beni forniti resta in capo alla nostra Società sino a completo soddisfacimento di tutte le nostre pretese derivanti dal rapporto col Cliente, ivi comprese quelle relative ad assegni o cambiali e quelle di regresso legate al pagamento di assegni e cambiali accettati a titolo di acconto per l'esecuzione. In caso di pagamento a mezzo assegno, la riserva di proprietà resterà in vigore fino a che il pericolo dell'azione di regresso risultante dal titolo avrà cessato di esistere.
Al Cliente verrà pertanto trasferita la proprietà dei beni solo dopo che avremo ricevuto l'intero pagamento dei beni, anche se il rischio dei medesimi passa al Cliente già con la consegna. Il Cliente è fatto custode della cosa, senza facoltà di cedere, installare o consegnare a terzi i beni, né di rimuoverli dal luogo in cui sono collocati se non con il nostro previo consenso scritto.
2. Il Cliente si impegna ad informarci immediatamente per iscritto di tutti gli accessi passati e futuri di terzi ai beni oggetto di riservato dominio o ai diritti ceduti e a fornirci tutti i documenti necessari per un possibile intervento. I costi del nostro intervento, ivi comprese eventuali spese di lite, saranno poste a carico del Cliente.

§ 7 Garanzia

1. La nostra società garantisce le merci fornite da eventuali vizi materiali e da evizione alle condizioni qui di seguito specificate.
2. Determinate caratteristiche si considerano garantite solo se espressamente confermate per iscritto. La garanzia opera come tale solo se espressamente denominata come "garanzia" per iscritto.
3. Il Cliente è tenuto a denunciare immediatamente per iscritto qualsiasi tipo di difetto materiale evidente, eventuali difformità nei quantitativi e congegni errate, entro una settimana dalla consegna, ed in ogni caso prima che i beni siano sottoposti a mescolamento, commistione, lavorazione o installazione. Le denunce effettuate telefonicamente non saranno accettate.

4. Il Cliente deve immediatamente denunciare per iscritto eventuali vizi occulti, al più tardi entro 7 giorni dalla scoperta.
5. Il Cliente deve darci l'opportunità di verificare congiuntamente la sussistenza dei vizi denunciati e di essere presenti ad ogni sessione di disamina del materiale.
6. Salvo ove diversamente indicato, i diritti riferibili alla garanzia per vizi si prescrivono in 12 mesi dal trasferimento del rischio.
7. Salvo ove diversamente previsto dal presente paragrafo § 7, la nostra garanzia per vizi e evizione è limitata ad un'esecuzione supplementare in forma specifica. Nell'ambito di tale impegno, potremo a nostra discrezione rimediare al difetto (riparazione successiva) o fornire del nuovo materiale privo di difetti (sostituzione). Se la nostra esecuzione specifica supplementare è ritardata oltre un ragionevole periodo di tempo o se essa resta priva di risultato nonostante reiterati tentativi, il Cliente potrà chiedere una riduzione del prezzo d'acquisto o risolvere il contratto. La risoluzione è esclusa se il vizio è di scarsa entità. Inoltre, in caso di consegne parziali sostitutive, il Cliente potrà risolvere l'intero contratto solo ove dimostri di non avere alcun interesse ad un'esecuzione parziale. Ulteriori pretese, in particolare richieste di risarcimento per spese e danni, sono escluse salvo ove diversamente previsto dal successivo paragrafo § 9. I pezzi sostituiti dovranno esserci restituiti a semplice richiesta.

8. Il Cliente si impegna a restituirci i prodotti difettosi a carico del Cliente, al più tardi entro il tempo necessario a rispedizione non sia possibile per il tipo di fornitura. I costi del trasporto per l'esecuzione specifica supplementare sono a nostro carico, tuttavia solo dal luogo in cui le merci sono state consegnate ai sensi del contratto e limitatamente ad un valore pari al prezzo di acquisto. Le merci a noi rispedite, in tutto o in parte, torneranno o resteranno, a seconda del caso, di nostra proprietà.
9. Il Cliente deve concordarci il tempo necessario e l'opportunità di procedere all'esecuzione supplementare in forma specifica. Solo in caso di grave pericolo per la sicurezza dello stabilimento, al fine di prevenire danni sproporzionatamente elevati o in caso di grave ritardo nell'eliminazione dei difetti, il Cliente potrà, previo avviso scritto alla nostra Società, rimediare ai difetti automaticamente e tramite terzi e potrà chiedere il rimborso dei relativi costi.
10. Sono escluse eventuali azioni a titolo di rivalsa, a meno che la pretesa del consumatore non sia legittima e comunque solo nei limiti delle disposizioni imperative di legge, salvo che per azioni di buona fede non previamente con concordate. Tali pretese sono subordinate all'esecuzione specifica concordata da parte del Cliente, in particolare all'osservanza del dovere di denunciare eventuali vizi immediatamente al ricevimento della merce.
11. La lavorazione e l'installazione dei beni forniti valgono sempre quale rinuncia alla denuncia di vizi relativamente a difetti palesi.

12. In presenza di una legittima denuncia di vizi, il Cliente potrà, in alternativa, risolvere il contratto o, se il vizio è di natura adeguata al difetto materiale di cui trattasi, in presenza di una denuncia di vizi non giustificata potremo chiedere al Cliente il rimborso dei costi causati da tale denuncia.
13. Sono escluse eventuali pretese basate sui difetti riferibili a minori difformità del bene rispetto alle caratteristiche e all'utilizzo convenuti o tipici.

14. Il riconoscimento di un difetto richiede sempre la forma scritta.
15. Non vi è alcuna garanzia se il bene viene destinato ad un uso diverso da quello tipico, salvo ove diversamente concordato per iscritto.

16. In caso di consegna parziale, il Cliente potrà recedere dal contratto solo se l'inadempimento è di grave entità.
17. Ove nessuna delle due parti sia responsabile dell'impossibilità della prestazione, avremo facoltà di chiedere una parte del prezzo corrispondente a quella del contratto già eseguito.

18. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
19. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
20. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

21. La nostra responsabilità per danni, a qualsiasi titolo, è limitata alle seguenti circostanze:
a) nostre azioni intenzionali o colpa grave dei nostri dirigenti o agenti preposti;
b) colpevole lesione alla vita, al corpo o alla salute;
c) colpevole grave inadempimento contrattuale;
d) se abbiamo intenzionalmente occultato il difetto con reticenza o se abbiamo garantito l'assenza di vizi;
e) nella misura in cui siamo responsabili per danni di natura personale e materiale con riferimento a beni usati privatamente ai sensi della Legge sulla Responsabilità da Prodotto.
22. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
23. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
24. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

25. In caso di consegna parziale, il Cliente potrà recedere dal contratto solo se l'inadempimento è di grave entità.
26. Ove nessuna delle due parti sia responsabile dell'impossibilità della prestazione, avremo facoltà di chiedere una parte del prezzo corrispondente a quella del contratto già eseguito.

27. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
28. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
29. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

30. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
31. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
32. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

33. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
34. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
35. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

36. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
37. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
38. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

39. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
40. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
41. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

42. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
43. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
44. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

45. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
46. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
47. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

48. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
49. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
50. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

51. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
52. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
53. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

54. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
55. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
56. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

57. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
58. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
59. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

60. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
61. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
62. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

63. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
64. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
65. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

66. Sono escluse ulteriori pretese per danni. In particolare non sarà dovuto alcun risarcimento per danni indiretti, di qualsiasi natura, per mancato guadagno e danni derivanti da o connessi ad interruzioni di produzione.
67. In caso di colpevole inadempimento contrattuale, risponderemo solo per le perdite ragionevolmente prevedibili e tipiche per questo contratto. La perdita prevedibile e tipica per questo contratto è generalmente pari al valore del contratto per la specifica prestazione.
68. Se il rischio tipico e prevedibile per questo contratto ai sensi del precedente paragrafo § 9 comma (3) è coperto da assicurazione, la nostra responsabilità ivi compresa quella dei nostri legali rappresentanti e agenti preposti sarà limitata al tipo di difetto materiale evidente. Nella misura in cui l'assicuratore non sia tenuto all'indennizzo, provvederemo noi al pagamento del risarcimento in misura pari a quella dell'indennizzo assicurativo.

1. Ci riserviamo espressamente la proprietà e la titolarità del diritto d'autore e di tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale su richieste, raccomandazioni, bozze, disegni e altri documenti. Questi documenti non possono essere mostrati a terzi senza il nostro consenso e devono esserci restituiti a semplice richiesta.
2. Se abbiamo fornito prodotti in base a disegni, campioni o altri documenti forniti dal Cliente, il Cliente garantisce che questi documenti sono liberi da diritti di terzi. In caso di violazione di diritti di terzi, il Cliente ci difenderà e ci terrà indenni e manlevati da qualsiasi perdita, danno, spesa o altro costo che sia a noi addebitato o da noi sostenuto. Il Cliente rimborserà tutte le spese, ivi comprese le spese legali riferibili a tali pretese.
3. Gli attrezzi necessari per la produzione del bene oggetto di fornitura e da noi fabbricati restano di nostra proprietà anche se ne addebitiamo al Cliente il costo pro-quota.

§ 11 Assemblaggio

Relativamente all'assemblaggio trovano applicazione le condizioni standard dell'associazione tedesca dei costruttori di macchinari i Verein Deutscher Maschinenanstalten, e.V., Francoforte, Germania.

§ 12 Luogo di Adempimento, Foro Competente, Legge Applicabile.

1. Per tutti i diritti derivanti da questo rapporto contrattuale, il luogo di esecuzione è Carpiano (MI).
2. Il foro competente a conoscere in via esclusiva delle controversie derivanti dal presente rapporto, ivi comprese le azioni su assegni e cambiali è quello del Giudice territorialmente competente per la nostra sede di Carpiano (MI). Ci riserviamo tuttavia la facoltà di citare il Cliente presso il suo foro generale del convenuto.
3. Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono soggette esclusivamente alla legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci e delle norme di diritto privato internazionale.
4. Ove una o più clausole di queste Condizioni Generali sia o diventi, in tutto o in parte, l'invalida, la validità delle restanti clausole non ne sarà pregiudicata. Le parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con altra clausola valida il cui scopo economico sia il più possibile vicino a quella originaria.
5. Eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali di Contratto richiedono la forma scritta. Questo si applica *mutatis mutandis* anche alla rinuncia al requisito della forma scritta.
In vigore dal 1 settembre 2008

Per approvazione: _____ (Luogo e data)

Il Cliente

Il Cliente espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole qui sotto richiamate dopo averle attentamente rilette:
§ 2 Conclusione del Contratto, Oggetto della Fornitura, Divieto di Cessione
§ 3 Prezzi, Pagamenti, Compensazione e Diritti di Ritenzione
§ 4 Termini di Consegna, Consegne Parziali, Differmità nelle quantità
§ 5 Trasferimento del Rischio, Consegna, Imballaggio
§ 7 Garanzia
§ 8 Risoluzione, Impossibilità di Esecuzione
§ 9 Responsabilità
§ 12 Luogo di Adempimento, Foro Competente, Legge Applicabile.

Il Cliente

Soggetta alla direzione e al controllo
di Lechler GmbH
Cap. Soc. € 25.000,00 i.v

E-Mail: info@lechleritalia.com